

**TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxx del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA

MUTUATARIA P(omissis), rappresentati e difesi dall'avv. (omissis), giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

-ATTRICE -

CONTRO

BANCHE SPA, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis), per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e difesa;

-CONVENUTA-

BANCA S.P.A., in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. (omissis) in virtù di procura in calce all'atto di intervento;

- INTERVENUTA -

Oggetto: mutuo fondiario, usura;

Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8.05.2023, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 c.p.c., ritualmente notificato, P(omissis) ha convenuto in giudizio la **BANCHE SPA**, in p.l.r.p.t., (breviter, in prosieguo **BANCHE SPA**), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1] accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario per violazione dell'art. 117 T.U.B., e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali, commissioni e spese applicati nel corso dell'intero rapporto, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 117, comma 3 TUB, nessun interesse passivo, moratorio, nonché nessuna spesa e commissione potrà essere applicato al rapporto su indicati; 2] accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso contratto di mutuo e per l'effetto dichiarare la non debenza dell'interesse ultralegale, delle commissioni, delle ulteriori spese applicate e non legittime; 3] determinare il Tasso Effettivo Globale degli indicati rapporti bancari, tendendo in considerazione quanto previsto dall'art. 644co. 4 c.p.; 4] accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 1996/108, perché eccedente il c.d. tasso soglia, con l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., dell'esclusione di qualsiasi interesse; 5] accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare -avere tra le parti; 6]determinare l'importo delle somme spettanti alla sig.ra P(omissis) a titolo di arricchimento indebito nonché a titolo di risarcimento del danno anche morale **BANCHE SPA** dalla istante."

A fondamento delle su riportate conclusioni parte attrice ha dedotto i seguenti motivi:

a) nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26.10.2004 per mancanza della sottoscrizione disposta dall'art. 117 t.u.b. e violazione dell'art. 1284 c.c., secondo cui gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto pena l'applicazione del saggio d'interesse nella misura legale;

b) violazione della legge n. 108/96 per applicazione di interessi ultra legali nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 26.10.2004, costituiti dall'interesse di base, interesse di mora, tasso di

preammortamento, penale per estinzione anticipata, con conseguente nullità della clausola e restituzione degli interessi versati ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.;

c) per usura soggettiva disposta dall'art. 644, comma 3, c.p.;

d) per responsabilità contrattuale e precontrattuale dell'BANCHE SPA dovuta a violazione del principio di buona fede e correttezza;

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.10.2019, si è costituita la **BANCHE SPA**, la quale ha contestato la domanda ritenendola infondata in fatto e diritto, chiedendo: in via preliminare, la dichiarazione di nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo; nel merito, il rigetto di ogni domanda per intervenuta prescrizione, in relazione al mutuo acceso in data 26.10.2004, essendo decorsi oltre dieci anni dall'inizio del rapporto alla cessazione dello stesso, avvenuta il 5.5.2008; la dichiarazione di improponibilità, inammissibilità e improcedibilità per difetto di titolarità e/o legittimazione passiva sul contratto di mutuo stipulato in data 07.04.2008, per intervenuta cessione di crediti in blocco, ritualmente pubblicata e comunicata a favore di BANCHE SPA Spv (omissis); la dichiarazione di nullità dell'atto introduttivo per difetto di specificità delle deduzioni e conclusioni rassegnate in ricorso, anche con riguardo al contratto del 07.04.2008, le quali genericamente si riferiscono ad "un contratto di mutuo"; il rigetto della domanda di nullità dei contratti di mutuo, in quanto sono stati entrambi sottoscritti dalle parti; il rigetto della domanda di accertamento dell'usurarietà per essere il tasso corrispettivo e quello di mora inferiori al tasso soglia al momento della stipula del mutuo del 26.10.2004; l'inammissibilità della presunta usurarietà per omessa produzione dei decreti ministeriali; l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento per difetto della sussidiarietà e perché genericamente avanzata dall'attrice; inoltre, ha esposto: che il taeg è stato espressamente indicato in contratto, che la commissione di estinzione anticipata non va considerata ai fini della valutazione della pattuizione usuraria; che il tasso di mora non va sommato a quello convenzionale e si sostituisce allo stesso; che manca la prova degli addebiti per mora e che in ogni caso la presenza di interessi moratori usurari determina nullità della clausola e il diritto per il danneggiato di corrispondere solo gli interessi legali; la legittimità del tasso applicato al mutuo del 07.04.2008; la presenza nei contratti di mutuo della clausola di salvaguardia; che vi è il difetto di prova sulla sussistenza del reato di usura soggettiva; di avere tenuto un comportamento corretto; che parte attrice ha omesso di dimostrare il danno concretamente BANCHE SPA; che non è dovuta alcuna rivalutazione monetaria stante la buona fede della banca, mentre la decorrenza degli interessi legali deve intendersi dalla domanda giudiziaria; vinte le spese.

All'udienza del 04.11.2019 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario.

Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., con ordinanza del 28.05.2020 è stato nominato CTU e formulati i quesiti.

Con atto di intervento del 22.10.2021 si è costituita la **BANCA.**, in p.l.r.p.t., quale cessionaria del **Ramo d'Azienda BANCHE SPA**, costituito da una rete di succursali bancarie e punti operativi, nonché da tutti i beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività, inerenti le filiali cedute, per fare proprie le difese, richieste e conclusioni formulate dalla cedente, chiederne l'estromissione e contestare tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dall'attrice perché nullo, improponibile, inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto anche alla luce della CTU; quest'ultima ha ribadito le eccezioni, richieste e ragioni di difesa, della banca cedente; infine ha domandato, la dichiarazione di nullità e/o inammissibile dell'atto introduttivo di parte attrice; nel merito il rigetto di ogni domanda e pretesa perché improponibili, inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto; in via gradata il contenimento della domanda nei limiti di quanto dovuto per legge, riducendo tasso soglia in conformità ai principi espressi da Cass. Civ. S.U. n. 19597/2020 o in base a quello legale; vinte le spese.

Depositata la relazione peritale, all'udienza dell'8.05.2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

*** **

Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di intervenuta prescrizione in relazione al mutuo acceso in data 26.10.2004 avanzata dall'**BANCHE SPA**.

L'eccezione è infondata per le motivazioni di seguito esposte.

Anzitutto, occorre premettere che la giurisprudenza in tema di prescrizione inerente reclami di somme trattenute indebitamente dalla banca a titolo di interessi ha affermato che il termine decennale decorre dalla chiusura definitiva del rapporto (Cfr. Sez.U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

Ebbene, dall'esame della documentazione in atti è emerso che il contratto di mutuo stipulato in data 26.10.2004 è stato estinto anticipatamente da P(omissis) in data 5.5.2008 (v. all. n. 5 alla comparsa di risposta di BANCHE SPA). Pertanto, la suddetta data deve considerarsi quale dies a quo del decorso del termine prescrizione con la conseguenza che quest'ultimo non risulta essere interamente decorso, poiché risulta essere stato interrotto dalla presentazione dell'istanza di mediazione avvenuta in data 23.02.2018 (v. all. n. 13 al ricorso). Ancora in via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione del difetto di titolarità e/o legittimazione passiva di BANCHE SPA per il contratto di mutuo stipulato in data 7.04.2008, sollevata dall'intervenuta **BANCA S.p.a.**

La **BANCA S.p.a.**, ha dedotto che il contratto di mutuo del 07.04.2008 è stato oggetto di cessione, pubblicata e comunicata, in favore di **BANCHE SPA Spv omissis**, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione e di cessione di crediti in blocco e che, pertanto, qualsiasi pretesa sul contratto citato avrebbe dovuto essere contestata nei confronti della cessionaria.

Invero, deve osservarsi che mentre con la cessione del contratto si configura il trasferimento dell'intera posizione contrattuale, con la cessione del credito si ha il trasferimento limitato al solo diritto di credito, producendo uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, quest'ultimo acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, come le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni che riguardano l'essenza del precedente contratto.

In tal senso si è espressa di recente la Corte Suprema di Cassazione che ha affermato che: "Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto). (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17727 del 06/07/2018).

Ulteriormente in via preliminare, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda di dichiarazione di nullità per mancata sottoscrizione dei contratti di mutuo e per violazione dell'art. 1284 c.c. sollevata da parte attrice.

Dalla lettura dei contratti allegati da parte convenuta è emerso che entrambi sono stati redatti per atto pubblico dinanzi al Notaio e sottoscritti dalle parti contrattuali e, pertanto, alcuna inosservanza della forma scritta per i contratti di mutuo citati può ravvisarsi nella fattispecie (v. all. n. 4 e 8 alla comparsa di risposta di BANCHE SPA.).

Posto ciò, occorre esaminare nel merito la domanda di accertamento della violazione della Legge n. 108/96 sul divieto di applicazione di interessi usurari.

La domanda è infondata e va respinta per le motivazioni di seguito esposte.

Innanzitutto, deve rilevarsi la genericità delle deduzioni di parte attrice riguardo al contratto di mutuo fondiario del 07.04.2008.

Infatti, sebbene parte attrice abbia indicato di avere stipulato con la **BANCHE SPA** due contratti di mutuo fondiario, in relazione al contratto del 07.04.2008 non ha specificatamente dedotto i motivi di illegittimità nonché la sussistenza del superamento del tasso soglia e le modalità attraverso le quali l'**BANCHE SPA** avrebbe applicato interessi ultra legali.

In tema di contestazione sull'usura si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto che la contestazione della natura usuraria dei tassi deve essere specifica, dovendosi indicare la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi. Diversamente, non può ritenersi sufficientemente specificato il vizio di usurarietà dei tassi applicati, dando luogo soltanto alla sollecitazione sullo svolgimento di una Ctu esplorativa. (Cass.VI sez. civ. ord. n. 2311/2018).

Proseguendo nel merito, deve dichiararsi l'infondatezza della domanda di accertamento dell'usurarietà dei tassi applicati al contratto di mutuo fondiario del 26.10.2004 e, pertanto, la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito descritte.

Parte attrice ha dedotto che il contratto di mutuo del 26.10.2004 è connotato da usurarietà determinato dall'applicazione di interessi, spese di istruttoria, assicurazione, intermediazione, rinegoziazione, estinzione anticipata tali da incidere sul rapporto.

Orbene, con riferimento al superamento del tasso soglia anti-usura occorre osservare che attraverso la normativa antiusura il legislatore ha sanzionato la pattuizione di interessi eccessivi, con riguardo al momento della stipula del contratto, come corrispettivo per il conferimento del denaro. (Cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 19597/2020).

La giurisprudenza ormai prevalente ritiene che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, che siano però collegate direttamente all'erogazione del credito. L'individuazione dei costi collegati all'erogazione del credito ha dato luogo a numerose questioni interpretative.

Proprio con riguardo alla tematica della qualificazione o meno della penale per estinzione anticipata, quale costo da considerare ai fini dell'accertamento dell'usura, è recentemente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che: "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi". (Cass. n. 7352/22).

Quindi in seguito all'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione si è pervenuti all'orientamento che si tratta di un costo che va considerato solo nel caso di effettiva estinzione anticipata del contratto.

Inoltre, la verifica dell'usurarietà in caso di effettiva estinzione anticipata non può avvenire attraverso una mera sommatoria tra tale percentuale e quella che rappresenta il tasso d'interesse corrispettivo e moratorio, essendo un costo che va corrisposto una sola volta in misura percentuale fissa sul capitale restituito in anticipo.

Ebbene, dall'applicazione dei principi sopra richiamati alla fattispecie e dalle risultanze della CTU, il cui iter logico – giuridico è pienamente condiviso da questo giudicante, è emerso che nel contratto di mutuo del 26.10.2004 non vi è stato in realtà alcun superamento del tasso soglia.

In particolare, il CTU ha affermato che: "Si espone la seguente verifica: categoria Finanziamento: - "Mutui Ipotecari a Tasso Fisso (dal 1° luglio 2004), intera distribuzione"; data di stipula del contratto: - 26 ottobre 2004.... Confrontando il TAN e il TAEG del credito erogato con il Tasso Soglia Usura determinato considerando esclusivamente il TEGM pubblicato nel D.M. vigente alla data della pattuizione, incrementato degli ordinari coefficienti, non risulta alcun superamento del tasso soglia, alla data di stipula del contratto.". (v. pag. 22 e 23 della CTU).

Inoltre, essendo intervenuta nel caso di specie l'estinzione anticipata del mutuo fondiario del 26.10.2004 in data 05.05.2008, correttamente il CTU nella verifica dell'eventuale usurarietà genetica del contratto ne ha tenuto conto seppure ipotizzando un'estinzione anticipata secondo lo scenario peggiore il c.d. worst case.

Nello specifico il Ctu ha ritenuto che: "Con riferimento alla commissione di estinzione anticipata il Giudice chiede, al CTU, di elaborare due distinte ipotesi di calcolo: - in un caso includendo la commissione e nell'altro escludendola; in caso di superamento del tasso soglia, ricalcolare il rapporto di dare/avere senza alcun interesse passivo.... Il C.T.U. ipotizza i seguenti flussi finanziari, in entrata e in uscita, rappresentati da: a. capitale erogato, a lordo dell'imposta sostitutiva al netto dei costi sostenuti per la sua erogazione € 124.812,50; b. ipotesi di pagamenti, da parte mutuataria, comprensivi di quota capitale, interessi corrispettivi e spese collegate con l'erogazione del credito, alla data di scadenza del 26.02.2005; c. compenso per estinzione anticipata, nella misura dell'2%, calcolato sul capitale che

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

residua, alla data del 26.02.2005. Ipotizzando quindi che il Finanziamento si fosse estinto alla data di pagamento della prima rata di ammortamento in scadenza, 26.02.2005, successiva alle rate di preammortamento porta ai seguenti risultati: - T.A.E.G. in caso di estinzione anticipata, alla data del 26.02.2005 = 7,578% Si conferma che l'ipotesi di calcolo, comprensiva della commissione per l'estinzione anticipata e delle spese collegate con l'erogazione del credito, coincidente con la scadenza di pagamento della prima rata di ammortamento (26.02.2005), non supera il Tasso usura determinato considerando esclusivamente il TEGM pubblicato nel D.M. vigente alla data di stipulazione del contratto, incrementato degli ordinari coefficienti." (v. pag. 23, 25 e 26 CTU).

Ne discende che, alla luce delle conclusioni cui è giunto il CTU, anche applicando la commissione di estinzione anticipata che nella specie è stata prevista nella misura del 2% del capitale erogato pari ad € 125.000,00, ed ipotizzando lo scenario peggiore alcun superamento del tasso di usura può ravvisarsi (v. pag. 25 CTU).

Infine, il CtU è stato chiamato ad accertare anche l'usurarietà del tasso di mora applicato al contratto di mutuo fondiario del 26.10.2004.

Anzitutto occorre chiarire che la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2020 ha affermato che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, al fine di sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi pattuiti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro.

In particolare, per i contratti conclusi dall'01.04.2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, come nella fattispecie, il "tasso soglia di mora" si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.

Nella fattispecie il CTU ai fini del calcolo dell'usurarietà del tasso di mora si è attenuto ai criteri sopra richiamati ed ha affermato che: "Verifica del Tasso di mora annuale pattuito al 5,95% Categoria operazione: "Mutui Ipotecari a Tasso fisso (dal 1° luglio 2004), trim. dal 01.10.2004 al 31.12.2004, intera distribuzione"; TEGM, dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2004, per "Mutui Ipotecari a Tasso fisso": 5,43%; Tasso soglia di usura: TEGM + 50% di TEGM= 5,43% + 50% di 5,43%=8,145%; Tasso soglia di mora: TEGM + 2,1%= 5,43% + 2,1 = 7,53% + 50% di 7,53%= 11,295%.... Confrontando il Tasso di mora pattuito al Tasso Soglia Usura (determinato considerando esclusivamente il TEGM pubblicato nel D.M. vigente alla data della pattuizione, incrementato degli ordinari coefficienti, tenendo conto della maggiorazione media prevista per i tassi di mora nella rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, richiamata nel D.M. vigente all'epoca della stipulazione del contratto), non risulta alcun superamento del Tasso soglia, alla data di stipula del contratto." (v. pag. 26 e 27 CTU).

Pertanto, anche in relazione al tasso di mora effettivamente applicato nel contratto di mutuo fondiario del 26.10.2004 non risulta alcun superamento del tasso soglia al momento della stipula.

Parimenti infondata deve dichiararsi la domanda di accertamento dell'usura soggettiva ex art. 644, III comma, c.p. sollevata da parte attrice.

Infatti, ai fini della configurazione dell'usura soggettiva disposta dall'art. 644 c.p., è necessario che venga fornita la prova della sussistenza degli elementi costitutivi rappresentati dallo stato di bisogno per gravi difficoltà economiche o finanziarie e la condotta di approfittamento di tale stato da parte della banca, tali da tradursi nella dazione o promessa di utilità sproporzionata rispetto alle prestazioni eseguite. (v. Cass. Civile Ord. Sez. 1 n. 35121/2022).

Nella fattispecie parte attrice non ha mai allegato e validamente provato gli elementi costitutivi sanciti per l'usura soggettiva, pertanto, la domanda deve essere rigettata.

Dunque, alla luce di quanto sopra, assorbita ogni altra questione, le domande avanzate da parte attrice sono da ritenersi infondate e, pertanto, vanno rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, scaglionate come da valore della causa.

Le spese di ctu, liquidate in atti con separato decreto, vengono poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;

-rigetta la domanda di accertamento di usurarietà avanzata da parte attrice;

-dichiara la validità del contratto di mutuo fondiario stipulato tra P(omissis) e l'**BANCHE SPA** in data 26.10.2004 e del mutuo fondiario stipulato tra **BANCHE SPA** e P(omissis) il 07.04.2008;

-condanna P(omissis), al pagamento in favore di **BANCHE SPA**, in p.l.r.p.t. e di **BANCA S.p.a.** delle spese di lite che si liquidano in € 5.007,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge;

-pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.

Catanzaro, lì 7 settembre 2023

Il Giudice
dott.ssa Song Damiani

EX PARTE